

tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3754 del 18/02/2014

Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - In sede contenziosa - Inclusione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3754 del 18/02/2014

In materia di imposte sui redditi, ed in adesione all'art. 53 Cost., la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, sicchè, in tema di redditi da partecipazione, la dichiarazione erronea della società non preclude il diritto del socio di essere sottoposto ad imposta in relazione a quanto effettivamente percepito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3754 del 18/02/2014